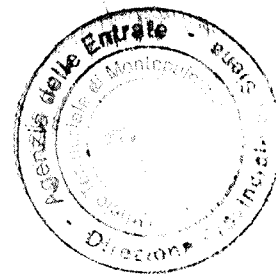


SOCIETA' FILARMONICA G. MONACO - LA SAMBA

Torrita di Siena (Siena) – Via O. Maestri n. 9

Codice Fiscale 90004540523



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI DEL 30 SETTEMBRE 2020**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Settembre in Torrita di Siena (Siena), presso i locali della Casa della Cultura di Torrita di Siena – alle ore 21,30 previo regolare avviso di convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli aderenti all'Associazione in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Rendiconto 2019
- 2) Approvazione nuovo Statuto Societario per adeguamento alla legge del Terzo Settore
- 3) Elezione nuovo consiglio direttivo
- 4) Varie ed eventuali

Assume la presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio Direttivo, signor Peruzzi Stefano, il quale chiama a fungere da segretario la signor Cinaglia Fabrizio, che accetta.

Viene constatata la validità dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 30 Settembre alle ore 9.00 malgrado la tempestiva e rituale convocazione, ed essendo complessivamente presenti n.20 (venti) soci, su un totale di 183 (centottantatre) soci, come da elenco allegato conservato a parte negli atti dell'associazione.

Per il Consiglio Direttivo sono presenti i signori: Peruzzi Stefano (Presidente), Lami Roberta (Vice-presidente), Chiezzi Fabio (Cassiere), Cinaglia Fabrizio (Segretario), Volpi Claudio (Consigliere), Goracci Monia (consigliere), Donnini Roberta (consigliere), Betti Marco (consigliere), Cinaglia Michela (consigliere), Nannotti Magaly, Virgili Estella, Mirco Rubegni, Di Lorenzo Adolfo, Loddo Rosanna, Massai Alessandra, Del Secco Cesare, Contemori Diego, Picchiarelli Niccolò, Guerrini Stefano, Guerrini Luciano.

1. Approvazione Rendiconto 2019.

Il Cassiere da lettura del progetto di rendiconto per l'anno 2019, il quale era già stato messo a disposizione dei soci presso la sede amministrativa, e ne illustra le poste significative.

Il rendiconto relativo all'esercizio 2019 si chiude con una perdita di esercizio di € 3.818,51= determinato nello specifico dal totale entrate pari a € 44.885,10 e totale uscite pari a € 48.703,61.

Fa notare il cassiere che il saldo negativo è in parte dovuto al Contributo Ministeriale (5x1000) del 2018 che ancora non ci è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, e delle mancate uscite della Banda a causa del Covid-19, ultima uscita fatta è il Carnevale di Foiano nel mese di Febbraio 2020.

I membri dell'assemblea, dopo breve discussione, deliberano all'unanimità di approvare il rendiconto per l'anno 2019

2. Approvazione nuovo Statuto Societario per adeguamento alla legge del Terzo Settore

Il consiglio in sede di assemblea, espone ai soci il motivo per il quale si è dovuto modificare lo Statuto Societario, che è solamente per adeguarlo alla nuova legge del Terzo Settore che entrerà in vigore a partire dal 31 Ottobre 2020. Quindi si è reso necessario apportare alcune modifiche al vecchio Statuto, più di forma che di sostanza. Infatti lo Statuto è sostanzialmente invariato per gli scopi e le finalità sociali. Gli unici articoli che sono stati tolti dal vecchio statuto, ma che potranno essere di nuovo inseriti in un nuovo Regolamento Interno alla Società, sono:

Art. 29 – “La Società mantiene gli strumenti e le divise ai singoli musicanti e majorette a cui fanno carico le riparazioni dei danni avvenuti per negligenza”



Art. 32 - "In caso di decesso dei Soci, la Società, se interpellata, deve tributare, in senso di affetto e di riconoscenza, onoranze funebri in forma ufficiale con servizio gratuito.
L'assemblea approva.

Elezione nuovo consiglio direttivo

Per dare corso alla ricerca dei candidati e successivamente curare l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l'assemblea nomina la Commissione Elettorale tra i soci che non hanno manifestato l'intenzione di candidarsi per il nuovo Consiglio. Qui di seguito i membri:

Picchiarelli Niccolò, Donnini Roberta, Rubegni Mirco, Grazi Clode
che accettano tutti l'incarico.

Si stabilisce che il 17 Ottobre in orario ancora da decidere, si svolgeranno le elezioni del Nuovo Consiglio Direttivo della Società.

4. Varie ed eventuali

Si stabilisce inoltre che le prove della Banda avranno inizio dal giorno Giovedì 8 Ottobre 2020, nei locali della Casa della Cultura, messi a disposizione dall'attuale Amministrazione Comunale, per mantenere il distanziamento sociale e permettere lo svolgimento delle prove in sicurezza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo preso o chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 23.00 previa stesura del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 20 OTT. 2020 al n. 863 serie 3

Imposta versata di € ATTO ESENTE





STATUTO
"SOCIETA' FILARMONICA GUIDO MONACO LA SAMBA APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "SOCIETA' FILARMONICA GUIDO MONACO - LA SAMBA APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede in Torrita di Siena (Si). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. La sua durata è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge attività di promozione e inclusione sociale in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi a mezzo della musica e di diffusione della cultura.

L'associazione, per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione ha per oggetto:

- l'educazione all'arte musicale in tutte le sue forme, comprese quelle collegate del ballo anche come manifestazione ginnica, mediante l'istruzione e la preparazione di un Corpo Musicale, formato in particolare dalla popolazione del Comune di Torrita di Siena, il quale evolvendosi attraverso l'amore per la musica, la disciplina e l'educazione ai sentimenti contribuirà ad alimentare la concordia ed il senso di civiltà di tutta la collettività.

In tale ambito l'Associazione si propone:

- di sviluppare l'associazionismo e il volontariato nel territorio attraverso la promozione di iniziative musicali, culturali, storiche, sociali, turistiche, sportive, assistenziali, ricreative, rievocative e/o religiose, nonché eno-gastronomiche;
- di promuovere l'aggregazione di giovani e anziani attraverso la realizzazione di luoghi di incontro a servizio dell'intera collettività;
- la promozione umana e culturale in tutti i suoi aspetti dei soci e dei cittadini in generale per mezzo della cultura musicale in ogni sua forma ed espressione, nonché teatrale, cinematografica e letteraria;

- 
- il sostegno ad organismi pubblici, privati e associativi che si occupano di attività nel settore della cultura musicale, nonché in attività culturali e/o spettacolistiche, sociali ed umanitarie, anche mediante la devoluzione ai medesimi dei propri introiti;

l'affermazione dei valori della democrazia attraverso l'espressione artistica e culturale in genere per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra i cittadini.

L'Associazione persegue i propri scopi attraverso:

- l'organizzazione, la partecipazione e la promozione di spettacoli musicali di ogni tipo e genere, in particolare iniziative musicali quali concerti, festival, seminari, conferenze, dibattiti, riunioni, corsi musicali ad ogni livello di apprendimento ed anche a carattere rievocativo, gestione ed organizzazione di studi di registrazione, iniziative radiotelevisive, cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre esposizioni ed ogni altra attività culturale in genere;
- l'organizzazione, partecipazione e promozione di attività ricreative, quali eventi sportivi di ogni tipo e genere, feste e sagre paesane;
- la creazione di strutture editoriali a tutti i livelli per le proprie manifestazioni e per la divulgazione delle attività dell'Associazione di interesse sociale e culturale;
- la collaborazione o adesione a qualsiasi ente pubblico o privato, ed in generale a qualsiasi organismo con scopo analogo sia in Italia che all'Estero;
- l'erogazione di contributi ad associazioni aventi scopi affini od analoghi al proprio per il finanziamento delle attività istituzionali.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività culturali, ricreative e sportive anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative e culturali;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- c) organizzare attività artistico - ricreative e culturali per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e a favore della collettività.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto di beni mobili e immobili da destinare all'attività sociale; potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, religiose o sociali.

Essa non ha alcun fine di lucro o speculativo ed opera per la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma, nonché per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi in Italia ed all'estero.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi, enti od associazioni aventi scopi analoghi e ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda, in qualunque forma, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Categorie di soci)

Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione sottoscrivendo l'atto costitutivo e lo statuto.

Sono soci ordinari tutti coloro che presentano domanda di iscrizione all'Organo di amministrazione.

ART. 5

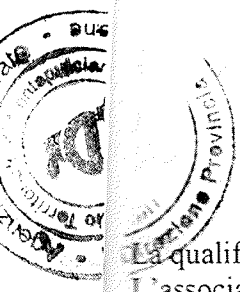
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo Amministrativo.



ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 8

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, da affiggersi nei locali della sede sociale e/o in locali pubblici almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tale comunicazione potrà essere seguita da eventuale invito scritto inviato al domicilio dei soci da parte del Segretario.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, entro i quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e prima della chiusura dell'esercizio per la programmazione delle attività e l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;

- 
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - stabilire annualmente l'importo, i termini e le modalità di versamento della quota associativa;
 - elabora eventuali regolamenti interni in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell'Associazione;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - nominare tra i suoi componenti il Presidente, Vice-Presidente, il Segretario, il Cassiere, il Provveditore, e l'Archivista.
- 
- 

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici), nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili senza limitazioni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

ART. 11 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Segretario)

Il Segretario svolge le funzioni di segreteria, tiene il protocollo, evade la corrispondenza, redige i verbali operando in stretto accordo con il Presidente.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, delle riunioni dell'Organo di amministrazione; tiene, ma può anche delegare ad altri Consiglieri, il libro degli aderenti all'Associazione. Infine mantiene aggiornati tutti gli altri libri sociali.

ART. 13 (Cassiere)

Il Cassiere cura la gestione economica dell'Associazione, redige il bilancio d'esercizio in collaborazione con il Consiglio Direttivo, è il custode dei valori finanziari e patrimoniali dell'Associazione.

Il Cassiere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario accompagnandolo da idonea relazione, nonché sottoscrive congiuntamente al presidente gli ordinativi di pagamento.

ART. 14 (Provveditore)

Il Provveditore cura e custodisce tutti gli oggetti di pertinenza dell'Associazione, come mobili, arredi, utensili e quanto altro, come da relativo inventario, e cura la pulizia della Sala di Prova, avendo la facoltà di demandare anche ad altri detto compito.

Egli può demandare a persona di sua fiducia, ma facente parte dell'Organo di amministrazione, la cura degli strumenti, e ad altra persona con le medesime caratteristiche, la cura delle divise dei musicanti e delle majorettes.

E' autorizzato ad effettuare piccole spese per tutto quanto può concorrere per il buon andamento dell'Associazione, rendendone conto direttamente al Cassiere.

Gli è vietato concedere a persone estranee ed anche ai Soci oggetti, cose ecc. di pertinenza dell'Associazione, senza essere autorizzato dall'Organo di amministrazione.

ART. 15

(Archivista)

L'archivista cura e riordina l'archivio musicale informando il Maestro di Musica delle parti mancanti, e collabora attivamente con esso.

ART. 16

(Presidente Onorario)

Può essere eletto presidente onorario il socio particolarmente meritevole che si sia distinto per la dedizione alla vita dell'Associazione, nonché per l'impegno profuso nel promuovere le attività della medesima.

Viene eletto, dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione, a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni.

Ad esso non spetta alcun potere sostanziale né deliberativo né di rappresentanza legale.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

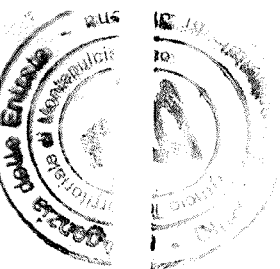
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 19, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 21

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 22

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio sarà redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ART. 23

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta in forma scritta all'Organo dal quale è tenuto.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle Leggi vigenti in materia.